

LE SUCCESSIONI EREDITARIE

Guida legale

a cura di Francesca Tessitore

LE SUCCESSIONI EREDITARIE

Guida legale

a cura di Francesca Tessitore

SOMMARIO

NOZIONI GENERALI

- Successione mortis causa
- Principali distinzioni
- Adempimenti in caso di successione
- L'apertura della successione
- La successione a titolo universale e a titolo particolare
- Differenze tra erede e legatario
- L'esecutore testamentario

ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALL'EREDITÀ

- Accettazione dell'eredità (espressa e tacita)
- Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario
- La rinuncia all'eredità
- La revoca della rinuncia
- L'impugnazione della rinuncia all'eredità

COMUNIONE E DIVISIONE EREDITARIA

- La comunione ereditaria
- La divisione ereditaria

SUCCESSIONE LEGITTIMA, TESTAMENTARIA E NECESSARIA

- La successione legittima
- La successione testamentaria e necessaria
- Tipi di testamento

VICENDE PARTICOLARI

- Cosa accade se non ci sono eredi
- Trasmissione, rappresentazione, sostituzione e accrescimento
- Eredità giacente
- La collazione
- La successione dell'ex coniuge
- La diseredazione

AZIONI A TUTELA DELL'EREDITÀ

- Azioni di riduzione e petizione
- L'invalidità del testamento

ASPETTI PRATICI E FISCALI

- Eredità e patti di famiglia
- Se l'autovettura è intestata al de cuius
- I conti correnti del de cuius
- La donazione con riserva di usufrutto
- Novità fiscali

La presente guida intende fornire una succinta panoramica del diritto successorio.

I primi capitoli sono dedicati all'apertura della successione, alla differenza tra eredità a titolo universale ed a titolo particolare, all'accettazione dell'eredità espressa, tacita e con beneficio di inventario, alla rinunzia, all'impugnazione della stessa da parte dei creditori e alla revoca, il tutto corredato da esempi e giurisprudenza.

Sono elencati altresì gli adempimenti, a carico degli eredi, dal momento dell'apertura della successione (la dichiarazione di successione, i conti correnti del de cuius, l'autovettura intestata al de cuius, le utenze, ecc.) e spiegati i concetti di eredità giacente (ossia la situazione nella quale versa il patrimonio ereditario in mancanza di accettazione da parte del chiamato) e la differenza tra erede e legatario.

Nel prosieguo, sono trattate inoltre le varie ipotesi di successione legittima, testamentaria e necessaria, i testamenti (pubblico, olografo e segreto) e le ipotesi di invalidità, le disposizioni sulla diseredazione e la nomina di un esecutore testamentario, oltre alle azioni a tutela dell'eredità.

L'analisi prosegue sugli istituti della trasmissione, della rappresentazione, della sostituzione e dell'accrescimento nonché del rapporto tra rappresentazione ed accrescimento nella sostituzione. Una trattazione apposita è dedicata alle fattispecie successive all'apertura della successione (instaurazione della comunione ereditaria, divisione ereditaria e patto di famiglia) nonché alla successione dell'ex coniuge (separato o divorziato) e alla donazione con riserva di usufrutto.

➤ **Successione *mortis causa***

La **successione mortis causa** è quel fenomeno giuridico secondo il quale, alla morte di un soggetto (che prende anche il nome di "**d cuius**": ossia persona della cui eredità si tratta), segue l'**estinzione dei rapporti personalissimi**, ossia quelli strettamente inerenti alla persona (ad esempio, diritto al nome, alla libertà, all'integrità personale, etc.) e familiari (potestà genitoriale, matrimonio), mentre **i rapporti patrimoniali vengono**, normalmente, **trasmessi ad altri soggetti**, in base a un complesso di regole che prende il nome di **diritto ereditario (o successorio)**.

Analizzando gli articoli 587 e 588 del codice civile, tra le situazioni giuridiche patrimoniali che vengono devolute a terzi, ricordiamo:

- **i rapporti patrimoniali personali** (anche detti diritti di credito), salvi quelli c.d. "*intuitu personae*", ossia che implicano un legame inscindibile rispetto alla persona che ne è titolare (come il diritto agli alimenti, inidoneo a trasferirsi a terzi per definizione);
- **i rapporti patrimoniali di natura reale** e le azioni che l'ordinamento prevede a loro tutela (si pensi al diritto di proprietà), a meno che non siano strettamente connessi alla vita del titolare (ad esempio, il diritto di abitazione);
- **i contratti in corso di esecuzione**, a meno che non sia possibile devolvere la posizione giuridica del defunto in capo all'erede perché la natura del contratto lo rende impossibile (si immagini il caso eclatante di un contratto di prestazione d'opera tra una casa discografica e un noto cantante: non è detto che il figlio abbia le capacità e la fama del padre!).

I rapporti connessi all'esercizio di un'azienda, invece, salvo ipotesi del tutto eccezionali, non si estinguono alla morte del titolare.

Premesso che l'**apertura della successione** si ha **al momento della morte del de cuius**, nel luogo ove costui aveva l'ultimo domicilio (art. 456 c.c.), la **capacità di succedere** è riconosciuta, per quanto concerne le persone fisiche, nella successione legittima, a tutti coloro che sono nati, o almeno concepiti (sul punto, si veda l'**art. 462**, comma 2, c.c.), al momento dell'apertura della successione stessa, mentre nella successione testamentaria, alle suddette categorie, si aggiungono i figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento dell'apertura medesima (art. 462, comma 3 c.c.).

Per quanto riguarda le persone giuridiche, attualmente possono ereditare tutti gli enti, anche se privi di riconoscimento, solo per testamento, salvo quanto previsto in via residuale per lo Stato dall'art. 586 c.c.

È da precisare, tuttavia, che l'ordinamento disciplina alcune ipotesi in cui è **negata la capacità di accedere all'eredità** a chi ha commesso uno dei seguenti fatti (che richiedono un accertamento giudiziale, a seguito di ricorso proposto da chi vi ha interesse):

- **omicidio**, consumato o tentato, dell'ereditando o di un suo stretto congiunto;
- commissione, nei confronti di una o più di tali persone, di un **delitto punibile con le norme sull'omicidio**;
- **denuncia calunniosa** delle persone medesime ovvero falsa testimonianza ai loro danni;
- **forzatura della volontà testamentaria**, con violenza o dolo;
- **distruzione, falsificazione, alterazione o occultamento** del testamento del de cuius.

➤ **Principali distinzioni**

Le distinzioni più rilevanti che si possono enucleare dalla disciplina sulle successioni, che occupa tutto il secondo libro del codice civile, sono quelle che contrappongono, da un lato, la **successione a titolo universale** a quella **a titolo particolare** e, dall'altro, la **successione legittima** a quella **testamentaria**.

In merito a quest'ultimo distinguo, la successione testamentaria è quella in base alla quale la divisione della **massa ereditaria avviene secondo il volere del de cuius**, purché tale volontà sia espressa in una delle forme indicate dall'ordinamento giuridico (che vedremo in seguito) e sia rispettosa di alcune regole volte a salvaguardare, prevalentemente, l'interesse degli stretti congiunti a non essere diseredati o, comunque, lesi (si parla, a proposito, di successione "necessaria"). **Solo nel caso in cui non sia reperibile alcun testamento idoneo** a produrre effetti giuridici, **si procede alla successione legittima**, così definita perché è il diritto successorio a prevedere chi e in che misura ha diritto di ereditare, a seconda delle varie combinazioni di successibili (aventi diritto a succedere) che si possono in concreto verificare.

Per quanto concerne, d'altro canto, la distinzione fra la **successione a titolo universale** e quella a titolo particolare, la prima si verifica quando un soggetto (che prende il nome di **erede**) **subentra**, da solo ovvero in concorso con altri (nel qual caso si parla di "*comunione ereditaria*"), nell'universalità o in una quota del patrimonio (o asse) ereditario, ossia nell'insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi suscettibili di trasferimento, facenti capo al defunto al momento della sua morte.

La **successione particolare (detta "legato")**, per converso, avviene allorché taluno (che prende il nome di legatario), in base alla legge o al disposto testamentario, succede solamente in uno o più rapporti ben determinati, i quali non vengono presi in considerazione come quota dell'intera eredità.

Tra le principali differenze, è da evidenziare, innanzitutto, che **solo l'erede** (e non il legatario) **subentra in tutti i rapporti patrimoniali** trasmissibili, quindi acquisisce anche gli eventuali debiti ed è legittimato nei processi e procedimenti che aveva instaurato in vita il de cuius.

Strettamente connessa a tale circostanza è la regola secondo la quale l'eredità deve essere accettata, in una delle forme che stiamo per vedere, mentre il legato, essendo, sostanzialmente, migliorativo della posizione giuridica del ricevente, viene acquisito anche senza accettazione, salva facoltà di rinuncia.

➤ **Adempimenti in caso di successione**

Con la morte del soggetto, si apre la sua successione ereditaria. La successione rappresenta il passaggio generazionale del patrimonio (attivo e passivo) da un soggetto ad un altro.

Nel brevissimo termine, gli eredi dovranno, **entro 24 ore** dal decesso, presentare la **denuncia di morte** presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune (tale dichiarazione può essere effettuata dall'impresa di onoranze funebri prescelta) e, prima della sepoltura, dovranno rivolgersi presso il medesimo ufficio per l'avvio delle pratiche cimiteriali.

Gli eredi sono tenuti alla presentazione della **dichiarazione di successione**, presso l'**Agenzia delle Entrate** competente, entro un anno dal decesso. In presenza di più eredi non vi è alcuna gerarchia in merito al soggetto onerato: la dichiarazione presentata da un erede è efficace per tutti gli eredi e legatari.

La dichiarazione di successione non deve essere presentata nel caso in cui si verifichino, congiuntamente, i seguenti presupposti:

- l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del *de cuius*;
- l'attivo ereditario abbia un valore non superiore ad euro 25.822,84 e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

La l. n. 383/2001 aveva soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni ma tale imposta è stata reintrodotta dalla l. 286/2006 e si applica a tutte le successioni aperte dal 3 ottobre 2006.

Oltre alla redazione della dichiarazione di successione, per la quale non è necessario l'intervento di alcun professionista, salvo volontà degli eredi, devono essere eseguite le **seguenti formalità**:

- la patente di guida deve essere riconsegnata alla motorizzazione civile;
- il passaporto ed il porto d'armi devono essere consegnati alla Questura. Nel caso in cui il defunto detenesse armi, gli eredi che non intendano procedere alla vendita o alla consegna di dette armi, avranno l'onere di richiedere il nulla osta, alla Questura di riferimento, per la detenzione;
- la carta d'identità, il certificato elettorale ed il libretto di pensione possono essere restituiti al Comune.

Per quanto concerne i **contratti posti in essere dal *de cuius***, si propone questa breve panoramica:

- **contratto di lavoro**: nel caso in cui il *de cuius* fosse un lavoratore dipendente, al momento del decesso, deve esserne informato il datore di lavoro. Gli eredi avranno diritto alla liquidazione della retribuzione maturata e non percepita, dell'indennità di fine rapporto e di tutti i diritti derivanti dal contratto di lavoro. Il diritto degli eredi di richiedere tali somme si prescrive in cinque anni dal momento dell'apertura della successione;
- **pensione**: nel caso in cui il *de cuius* fosse pensionato deve essere informato l'ente pensionistico erogatore della pensione. Nell'ipotesi in cui l'ente sia l'Inps, l'erede deve presentare, presso l'ufficio competente, il certificato di morte, la fotocopia della carta d'identità del defunto ed (eventualmente) copia autentica del testamento;
- **pensioni sulla vita**: nel caso in cui il *de cuius* fosse titolare di pensioni sulla vita è necessario informare l'istituto di riferimento ai fini dell'attivazione del procedimento di liquidazione previsto nelle condizioni della polizza. Si ricorda che non sono tassabili i premi di assicurazione sulla vita, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione;
- **utenze e contratti di locazione**: non vi è alcun obbligo di comunicazione, i contratti proseguono con gli eredi;

- **rapporti bancari:** è necessario avvisare l'istituto di credito al fine di riconsegnare gli assegni e le carte utilizzate dal *de cuius* ed ottenere così la voltura del conto a favore degli eredi. Il conto corrente, una volta dichiarato il decesso alla banca, sarà bloccato: per ottenere lo sblocco è necessario presentare il certificato di morte e, qualora vi fosse, copia autentica del testamento. Il mutuo dovrà essere accollato dagli eredi;
- **partecipazioni societarie:** la successione delle partecipazioni societarie è disciplinata, dal contratto di società, nei limiti delle disposizioni legislative;
- **veicoli iscritti al PRA:** i veicoli non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, ma è necessario presentare modifica di intestazione al PRA presso gli sportelli ACI.

➤ **L'apertura della successione**

L'art. 456 c.c. enuncia che *"la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto."*

La norma disciplina l'apertura della successione nella dimensione temporale e spaziale: queste informazioni sono di primaria importanza per stabilire, ad esempio, il termine prescrizionale per l'accettazione dell'eredità, la capacità di succedere degli eredi, il valore dei beni ai fini della collazione o della determinazione della quota disponibile, il foro competente per *l'actio interrogatoria* e per le cause ereditarie, il tribunale competente a conservare il registro delle successioni.

La **Suprema Corte**, nella **sentenza 02.08.2013, n. 18560**, ha ribadito che la **competenza per territorio** delle cause ereditarie deve essere stabilita nel **luogo di apertura della successione**, individuato nel luogo nel quale il *de cuius* aveva il centro dei propri interessi, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva dello stesso in un certo luogo.

Il **momento della morte** viene individuato nel momento in cui avviene la **cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo** (l. 29 dicembre 1993, n. 578), al fine di consentire l'espianto degli organi. La legge ha quindi aderito a quell'impostazione scientifica secondo la quale il concetto di morte deve essere inteso come la morte cerebrale: diversamente la Legge sui trapianti (l. 02.12.1975, n. 644) prevedeva due diversi metodi di accertamento: il metodo diretto detto "elettroencefalografico" ed il metodo indiretto nominato "elettrocardiografico".

Il luogo dell'ultimo domicilio del defunto non deve essere confuso con il luogo in cui avviene il decesso: per domicilio si intende il luogo in cui la

persona aveva concentrato la generalità dei suoi interessi economici, morali, sociali e familiari.

All'**apertura della successione**, i soggetti che per testamento o per legge verranno alla successione, sono definiti dal legislatore, in modo ampio, come "**chiamati**". All'interno della categoria dei "chiamati" alla successione devono però essere individuate due sottocategorie: i **vocati** e i **delati**.

Un soggetto è **vocato** alla successione **quando è designato per legge o per testamento** alla successione, **ma non ha ancora maturato la facoltà di accettare o rinunciare**. Ne sono un esempio l'erede sotto condizione sospensiva, il legittimario preterito, i rappresentanti dei nascituri, i chiamati ulteriori. Essi, sebbene non possano accettare l'eredità, sono tutelati dall'ordinamento con un'aspettativa di delazione che si concreta nei diritti di: nominare un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.); richiedere l'apposizione e la rimozione dei sigilli (artt. 753 e 763 c.p.c.); richiedere la formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.).

I "**delati**" alla successione sono i soggetti che oltre ad essere "vocati" alla successione hanno, di fatto, il **potere di acquistare o rinunciare ai beni mediante accettazione o rinuncia dell'eredità** ed, infine, sono titolari dei poteri elencati nell'art. 460 c.c. (esercizio delle azioni possessorie; compimento atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea; autorizzazione alla vendita dei beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio).

➤ **La successione a titolo universale o a titolo particolare**

La **successione a titolo universale** è la successione **nella totalità o nella quota di patrimonio del de cuius**, mentre la successione **a titolo particolare** è la successione **in uno o più diritti, specificatamente individuati** dal testatore.

La dottrina, già da tempo, ha ritenuto che la definizione classica di legato quale "*successione a titolo particolare*" sia riduttiva in quanto non tiene conto dei legati obbligatori, i quali non comportano la successione in un diritto facente parte del patrimonio del de cuius, ma creano un diritto ex novo. Si pensi, ad esempio, al legato ex art. 651 c.c. in forza del quale il testatore, consapevole dell'alienità del bene, può legare un bene appartenente a terze persone. In tal caso il bene oggetto del legato non fa parte del patrimonio del testatore ma è l'onere a doverne acquistare la proprietà e trasferirla al legatario, salva la facoltà di pagare, in favore del legatario, il giusto prezzo. Altri esempi sono costituiti dal legato di cosa genericamente determinata ex art. 653 c.c., legato di cosa non esistente nell'asse ex art. 654 c.c., ecc.

Il legislatore, **all'art. 586 c.c.**, dispone che la successione ereditaria costituisce un **fenomeno necessario** nel nostro ordinamento: infatti nel caso in cui non vi siano successori a titolo universale il patrimonio sarà devoluto allo Stato, mentre nulla enuncia in merito alla necessarietà dei legati, salvo ipotesi particolari di legati *ex lege* dei quali si tratterà nei prossimi capitoli.

La differenza tra disposizioni a titolo universale ed a titolo particolare si ravvisa, da un lato, nella struttura e, dall'altro, nella disciplina dei debiti.

Per quanto concerne la struttura, *in primis*, **l'erede è successore in tutti i rapporti** (o una quota di essi) facenti parte del patrimonio del *de cuius* ad eccezione dei legati e dei rapporti che si sono estinti per effetto della morte, mentre il **legatario è successore in uno o più diritti** specificatamente individuati.

Quid iuris nel caso in cui il **testatore disponga solamente** di una serie di **legati** senza la nomina di un erede?

In tal caso sovviene l'**art. 588 c.c.**, norma interpretativa, secondo la quale le disposizioni testamentarie, qualunque sia la denominazione utilizzata dal testatore, sono **a titolo universale quando comprendono l'universalità o una quota dei beni** del testatore. Ciò significa che, nel caso in cui il testatore abbia disposto di una serie di legati che, di fatto, esauriscono il suo patrimonio, i legatari possono essere ritenuti eredi nella quota stabilita, a posteriori, tra il valore di quanto legato e l'intero patrimonio relitto; evitando così l'apertura della successione legittima.

Per quanto concerne la disciplina dei debiti, **il legatario non risponde dei debiti ereditari** ai sensi del combinato disposto dagli artt. 671 e 756 c.c. Il testatore può comunque obbligare il legatario a pagare debiti ereditari, ma non oltre il valore della cosa legata (*intra vires*). Si ritiene che il legatario, onerato del pagamento dei debiti, non sia comunque un "successore" nel debito ereditario perché, ai sensi dell'art. 754 c.c., onerati sono solamente gli eredi, salvo diritto di rivalsa.

Per quanto concerne il possesso, l'erede continua il possesso del proprio dante causa mentre il legatario inizia un nuovo possesso, che può unire a quello del *de cuius*.

Infine, per il principio *semel heres semper heres*, **l'istituzione ereditaria non può essere disposta *ad tempus***, a differenza del legato.

➤ **Differenze tra erede e legatario**

Erede e legatario sono le due tipologie di successori ammesse dal nostro ordinamento.

Le due fattispecie saranno analizzate in modo schematico, così da poterne evidenziare, a prima lettura, le caratteristiche e le differenze.

- **Definizione:** l'erede è il successore a titolo universale, colui il quale subentra nella titolarità dell'intero patrimonio ereditario o in una quota di esso. Il legatario è il successore a titolo particolare che subentra in uno o più determinati rapporti giuridici attivi;
- **Necessarietà:** l'istituzione ereditaria è necessaria per l'ordinamento giuridico. In mancanza di eredi (ossia di parenti entro il sesto grado o eredi istituiti testamentariamente) il patrimonio ereditario sarà devoluto allo Stato; il legato, diversamente, è meramente eventuale, salvo la previsione di taluni legati *ex lege* quali i diritti di abitazione della casa adibita a residenza coniugale e dei mobili che la corredano, ai sensi del secondo comma dell'art. 540 c.c., a favore del coniuge superstite;
- **Modalità di acquisto:** l'eredità deve essere accettata (espressamente o tacitamente) dal chiamato mentre il legato si acquista di diritto: ossia non è necessario un formale atto di accettazione;
- **Rinunzia:** l'erede può rifiutare l'istituzione a titolo di erede prima che intervenga l'accettazione. Il legatario acquista di diritto il lascito ma può rifiutarlo anche se, di diritto, esso è già entrato nel suo patrimonio;
- **Possesso:** l'erede prosegue nel possesso del *de cuius* mentre il legatario inizia un nuovo possesso, che può essere riunito;
- **Debiti ereditari:** Il legatario non risponde dei debiti ereditari, salvo diversa volontà del testatore e comunque non oltre il limite della cosa legata. Gli eredi, subentrando in tutti i rapporti del *de cuius*, risponderanno illimitatamente dei debiti, salvo abbiano accettato con beneficio di inventario;
- **Termine:** per il principio *semel heres semper heres* l'erede non può essere a termine, a differenza del legatario, il quale può essere beneficiario di una proprietà temporanea, ossia sottoposta a termine iniziale o finale;
- **Institut ex r c** : l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni, che integrerebbero un'istituzione di legato, si considerano a titolo universale (e quindi attribuiscono la qualità di erede) quando risulta, dalla scheda testamentaria, che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio (art. 588 c.c.);
- **Usufrutto universale:** Una disposizione di usufrutto universale integra un'istituzione a titolo di erede o a titolo di legato? Vi sono ragioni per sostenere entrambe le teorie. La giurisprudenza ha avuto un orientamento oscillante: per Cass. n. 13310 del 12.9.2002 si tratta di istituzione di erede, mentre Cass. n. 207 del 21.01.1985 l'ha qualificato come legato.

➤ **L'esecutore testamentario**

L'esecutore testamentario è un **soggetto titolare di un ufficio di diritto privato** non rappresentativo con la funzione di **dare esecuzione o curare** che sia eseguita dall'onerato, la **volontà testamentaria**.

Il testatore, ai sensi degli **artt. 700 e ss. c.c.** ha facoltà di nominare un esecutore testamentario per il caso in cui tutti o alcuni chiamati non vogliano o non possano accettare.

La nomina può essere contenuta in un testamento o in un atto avente la forma testamentaria: si ritiene possibile anche la nomina di un esecutore come mandatario *post mortem*.

Possono essere nominati, quali esecutori testamentari, solamente i soggetti che hanno piena capacità di obbligarsi e, tra di essi, non sono esclusi i chiamati alla successione: possono quindi essere nominati esecutori gli eredi o i legatari.

L'esecutore nominato dovrà accettare la carica, con una dichiarazione resa alla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e l'accettazione viene annotata nel registro delle successioni.

Ai fini del compimento delle sue funzioni, l'esecutore testamentario ha **facoltà di amministrare i beni ereditari**, prendendone anche possesso per un massimo di un anno dall'apertura della successione ed ha facoltà di alienare, previa autorizzazione, i detti beni ereditari. Nel caso vi siano, tra i chiamati, dei minori, degli assenti, interdetti o persone giuridiche, l'esecutore testamentario è tenuto a far apporre i sigilli ed, in tal caso, fa redigere l'inventario dei beni costituenti il *relictum*.

Per quanto concerne il **potere di procedere alla divisione**, il testatore ha facoltà di disporre che sia l'esecutore testamentario, quando non sia erede o legatario, a disporre la divisione, sentiti gli eredi, ai sensi dell'art. 733 c.c.: ossia il testatore può indicare le norme secondo le quali dovranno essere formate le porzioni della divisione o nominare un soggetto che proceda alla divisione (l'esecutore testamentario). Detta divisione sarà valida salvo contrarietà alla volontà del testatore o iniqua.

L'esecutore testamentario, al termine del primo anno dall'apertura della successione, **deve rendere il conto della propria gestione**. L'obbligo del rendiconto sussiste solamente quando l'esecutore abbia avuto l'amministrazione dei beni ereditari e, nonostante sia un ufficio gratuito, egli risponde della propria gestione per colpa. Ogni interessato può domandare l'esonero dell'esecutore testamentario nel caso di gravi irregolarità nell'espletamento della sua funzione o in caso di comportamenti che abbiano minato la sua fiducia.

L'esecutore testamentario **rappresenta processualmente l'eredità**: le azioni dovranno quindi essere proposte tanto nei confronti dell'erede, che nei confronti dell'esecutore.

Nonostante sia un ufficio gratuito, il testatore può prevedere, a favore dell'esecutore, una retribuzione a carico dell'eredità.

ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALL'EREDITÀ

➤ L'accettazione dell'eredità (espressa e tacita)

L'accettazione è la modalità attraverso la quale si acquista l'eredità. L'accettazione dell'eredità può essere **espressa o tacita** e, all'interno della prima categoria, può avvenire **puramente e semplicemente o con beneficio di inventario**.

Presupposto per l'acquisto dell'eredità è l'**attualità della delazione** (non sono delati i chiamati sotto condizione sospensiva, i chiamati in subordine, i nascituri, i sostituiti nelle sostituzioni semplici e nelle sostituzioni fedecommissarie – ove ammesse).

L'**accettazione espressa** dell'eredità è una **dichiarazione formale**, resa in un atto pubblico innanzi ad un Pubblico Ufficiale (notaio o cancelliere) o in una scrittura privata autenticata, a cura dell'erede. Tale dichiarazione è un *actus legitimus* che non tollera l'apposizione di elementi accidentali del contratto quali il termine e la condizione: il legislatore all'art. 475 c.c. ha previsto, infatti, la nullità delle accettazioni sotto condizione o a termine e le accettazioni parziali dell'eredità.

L'**accettazione** si definisce **tacita** quando, in mancanza di un atto formale, il chiamato all'eredità **compia uno o più atti che presuppongono la sua volontà di accettare**: si tratta di fattispecie, come ad esempio la vendita di un bene ereditario, che il chiamato erede non avrebbe diritto di compiere se non volesse accettare l'eredità.

Il legislatore disciplina dei casi tipici di accettazione tacita, individuandoli nella donazione, nella vendita e nella cessione dei diritti di successione.

Sul punto sono numerose le pronunce giurisprudenziali: la Suprema Corte ha ritenuto che, ad esempio, configuri un'accettazione tacita il pagamento di un debito ereditario con denaro proveniente dall'asse ereditario (Cass. 27.01.2014, n. 1634). Parimenti, la S.C., nella sentenza 08.06.2007, n. 13384, ha disposto che si configura un'accettazione tacita dell'eredità allorquando l'erede continui – anche in contumacia – in un giudizio di merito concernenti beni del de cuius. Non configura accettazione dell'eredità la presentazione della dichiarazione di successione in quanto è un obbligo previsto dal legislatore.

Vi sono alcuni casi particolari di **accettazione tacita, ovvero la rinuncia che importa accettazione**: l'art. 478 dispone infatti che, nel caso in cui l'erede rinunci ai suoi diritti ereditari dietro corrispettivo, egli sta

materialmente disponendo di un suo diritto ereditario (lo sta, di fatto, alienando) quindi è come se lo avesse accettato.

L'accettazione dell'eredità (espressa o tacita) può essere **validamente effettuata dai chiamati** alla successione **nel termine di 10 anni** dal momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 480 c.c.

Gli effetti dell'accettazione, in qualsiasi momento venga effettuata, retroagiscono nel momento in cui si è aperta la successione: il legislatore ha così previsto una *fictio iuris* secondo la quale l'erede si considera tale come se avesse accettato dal momento del decesso.

L'eredità è considerata un'**universalità di diritto**, essendo qualificata come un fascio unitario di diritti e, pertanto, non può essere separata mediante accettazione parziale dell'eredità.

L'accettazione (sia essa espressa o tacita) parziale, sottoposta a termine o a condizione, è nulla.

➤ **L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario**

Secondo l'art. 490 c.c. l'accettazione con beneficio d'inventario è un atto attraverso il quale una persona dichiara di accettare un'eredità ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto.

Di norma quando ci si trova ad ereditare il patrimonio dell'erede e quello del de cuius diventano *un unicum* per cui all'erede passano non solo i beni mobili e immobili, ma anche i crediti e le obbligazioni, perciò chi entra in possesso dell'eredità deve onorare i debiti e quando questi siano ingenti può rivelarsi tutt'altro che conveniente. A tutela dell'erede è stata dunque stabilita la norma del beneficio d'inventario che gli permette di evitare di far fronte a parte dei debiti contratti dal defunto quando era in vita.

La legge prevede che l'accettazione con beneficio d'inventario sia obbligatoria in alcuni casi particolari per tutelare soggetti giuridicamente più deboli previsti negli artt. 471, 472, 473 c.c. Tali soggetti sono i minori e i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e anche gli enti non riconosciuti. Non sono, invece, obbligate al beneficio d'inventario le società commerciali.

Il fatto che questo tipo di **accettazione** sia obbligatoria **non** significa però che essa sia **automatica**: occorre che un responsabile compia l'atto necessario affinché l'accettazione sia valida. Quindi per i minori e gli interdetti devono essere i genitori o i tutori a compiere l'atto, dopo aver ottenuto il consenso del giudice tutelare; gli inabilitati e i minori emancipati, che giuridicamente hanno una limitata capacità di agire, possono usufruire

del beneficio d'inventario con il consenso dei curatori e del giudice tutelare. Per tutti gli altri soggetti tale tipo di accettazione è facoltativa.

L'accettazione con il beneficio d'inventario comporta che si ereditino tutti i crediti e i debiti del defunto e che si possano riscuotere tutti i crediti, tuttavia non si è tenuti a pagare debiti o a soddisfare legati che vadano oltre il valore del patrimonio ricevuto.

In questo modo si evita di ricevere un'eredità dannosa e i debiti vengono estinti solo con l'utilizzo del patrimonio del de cuius e non anche con quello dell'erede. Bisogna notare che coloro che vantavano crediti e legati nei confronti del defunto possono agire sul patrimonio prima dell'erede.

➤ **La rinuncia all'eredità**

La rinuncia all'eredità è una dichiarazione **formale, ricevuta da un notaio o dal cancelliere** del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, con la quale l'erede impedisce l'ingresso, nel suo patrimonio, dei diritti derivanti dall'eredità.

In merito alla **forma**, la Suprema Corte, nella sentenza 20.02.2013, n. 4274 ha ribadito la nullità della rinuncia senza l'osservanza della forma **prescritta dall'art. 519 c.c.**

Come per l'accettazione, la legge prevede la **nullità della rinuncia parziale, condizionata o a termine.**

Parimenti, il chiamato che rinuncia all'eredità viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione.

La rinuncia, a differenza dell'accettazione, **non può avvenire tacitamente**: la mancata accettazione del chiamato, infatti, non può qualificarsi come rinuncia. Il chiamato che nei dieci anni seguenti all'apertura della successione non rende nessuna dichiarazione di accettazione (e non compie atti di accettazione tacita), per effetto dello spirare del termine prescrizione decennale, perde il diritto di accettare e rinunciare.

I soggetti **legittimati alla rinuncia sono i medesimi che hanno il diritto di accettare**, ossia i delati all'eredità.

Con la rinuncia all'eredità il chiamato perde i poteri di cui era titolare ex art. 460 c.c. e viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione.

A seguito della dichiarazione di rinuncia, il rinunciante ha comunque **facoltà di ritenere le donazioni** a lui fatte, in vita, dal de cuius ed ha facoltà di domandare il legato, il tutto nei limiti della quota disponibile.

Quid iuris della quota rinunciata dall'erede? In merito è necessario operare alcune distinzioni.

Nelle **successioni legittime**:

- il **rinunciante ha dei discendenti**: in tal caso, per rappresentazione, i discendenti potranno accettare la quota rinunciata dal proprio ascendente;
- il **rinunciante** non ha discendenti (o i discendenti non voglio venire alla successione) ma **ha ascendenti**: in tal caso la quota si devolve agli ascendenti, identificati ai sensi dell'art. 569 c.c.;
- il rinunciante non ha né discendenti, né ascendenti ma **vi sono altri coeredi**: in tal caso la quota si accrescerà agli altri coeredi;
- il rinunciante **non ha parenti in linea retta né coeredi**: in tal caso l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse.

Nelle **successioni testamentarie** sono possibili, invece, le seguenti ipotesi:

- il **testatore** può aver disposto del caso in cui l'erede rinunci, mediante una **sostituzione ordinaria**;
- può aver luogo, di diritto, la **rappresentazione**;
- può operare l'**accrescimento tra coeredi**, nel caso concorrano i presupposti di cui all'art. 674 c.c. (istituzione nello stesso testamento, nell'universalità di beni, senza determinazioni di parti o in parti uguali);
- può operare la **devoluzione agli eredi legittimi**.

➤ **La revoca della rinuncia**

L'**art. 525 c.c.** dispone che, sino a quando il diritto di accettare l'eredità non è prescritto (nel termine decennale dall'apertura della successione) contro i chiamati che vi hanno rinunciato, essi **possono sempre accettare l'eredità**, tranne nel caso in cui l'eredità non sia già stata acquistata da altro chiamato.

Ciò significa che, nonostante la rinuncia, il chiamato rinunciante non perde il potere di accettare l'eredità: ma come è possibile?

La *ratio* della norma si basa sull'assunto che la **delazione ereditaria non decada per mera rinuncia**.

La Suprema Corte, nella sentenza 23.01.2007, n. 1403 ha infatti stabilito che la rinuncia non fa venir meno la delazione del rinunciante, ma determina la coesistenza del diritto di accettazione sia in capo al rinunciante che a favore dei coeredi. La delazione, continua la S.C., sarà persa solamente per accettazione degli altri chiamati, per prescrizione o per decadenza.

Sulla scia del medesimo orientamento, nella successiva pronuncia 21.05.2012, n. 8021, la Cassazione ha inoltre ricordato che la quota dell'erede rinunciante si accresce "*ipso iure*" a favore dei coeredi, senza specifica accettazione, in quanto l'accrescimento stesso si concretizza in un'espansione dell'originaria delazione. Solamente a seguito dell'accettazione della quota accresciuta, la rinuncia all'eredità diviene irrevocabile.

La revoca della rinuncia non è un atto formale e può sussistere sia in forma espressa che tacita.

La S.C., nella sentenza 08.06.1984, n. 3457, ha stabilito che la revoca della rinuncia non è un atto autonomo, ma l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità da parte del rinunciante: la revoca della rinuncia quindi, può consistere sia in una dichiarazione formale, che in un comportamento concludente. Contrariamente, la sentenza 29.03.2003, n. 4846 ha stabilito che l'atto di rinuncia debba rivestire una forma solenne e, conseguentemente, la revoca debba avere il medesimo requisito formale.

Sul punto, la giurisprudenza più recente (Cass. 18.04.2012, n. 4070) ha confermato l'orientamento secondo il quale la rinuncia all'eredità, non facendo venire meno il diritto di accettazione del rinunciante sino a quando l'eredità non viene accettata dagli altri chiamati, consente una successiva accettazione che può anche essere tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia ritenuto incompatibile con la sua volontà di non accettare l'eredità.

La dottrina ha rilevato che l'esatta qualificazione della revoca della rinuncia deve essere quella di un'**accettazione tardiva** in quanto non è previsto un autonomo atto di revoca della rinuncia, essendo qualificabile solamente come un'accettazione che elimina gli effetti della precedente revoca.

➤ **L'impugnazione della rinuncia all'eredità**

Il legislatore dispone, all'**art. 524 c.c.** che, nel caso di rinuncia all'eredità con danno dei creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità rinunciata in nome ed in luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari.

Per quanto concerne i **caratteri dell'azione**, la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito come non si tratti di un'azione revocatoria, né di un'azione surrogatoria. Per quanto riguarda la mancata equiparazione con l'azione revocatoria, è stato sottolineato come l'accettazione da parte dei creditori non sia diretta alla reintegrazione patrimoniale del debitore venuta a mancare a causa di atti di disposizione: mancando un atto dispositivo, non saranno necessari i requisiti previsti dall'art. 2901 per l'esperibilità

dell'azione. Per quanto concerne l'azione surrogatoria, è stato osservato come i creditori non agiscano *utendo iuribus*, ma *iure proprio*.

I **presupposti dell'impugnabilità** della rinuncia sono quindi la **sussistenza di una rinuncia formale all'eredità ed il pregiudizio dei creditori** del rinunziante, insito nel fondato timore che i beni del debitore non siano sufficienti al soddisfacimento dei creditori.

Ad essa non è equiparabile la perdita del diritto di accettare (per prescrizione) o il termine decadenziale a seguito di *actio interrogatoria* o decadenza dal beneficio di inventario ex art. 487 c.c.

È **discusso se possa essere impugnata l'inerzia del creditore** nell'accettazione, ossia il comportamento del creditore il quale attende il termine prescrizione senza compiere alcun atto che presupponga la sua volontà di accettare o rinunciare all'eredità.

La Suprema Corte, nella sentenza 29.07.2008, n. 20562 ha stabilito che l'azione ai sensi dell'art. 524 c.c. non può essere esperita nei confronti della rinuncia operata dal legittimario pretermesso: come già indicato nell'apposito capitolo, egli non è titolare di un diritto di accettazione o di rinuncia dell'eredità sino a quando la sua qualità di erede non viene riconosciuta mediante l'esperimento dell'azione di riduzione.

Una questione annosa concerne la **legittimazione attiva e passiva**.

Per quanto concerne la legittimazione attiva, si ritiene che possa essere legittimato anche il **creditore condizionato e quello il cui credito è oggetto di controversia**.

In merito alla legittimazione passiva, questa spetta al solo **debitore rinunziante**, così come disposto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24.11.2003, n. 17866).

La dottrina ha ritenuto, diversamente, che legittimato passivo di detta azione sia l'erede che, ai sensi dell'art. 525 c.c., ha giovato della rinuncia del debitore.

La medesima Cassazione (n. 17866/2003) ha stabilito che, in caso di decesso del debitore rinunziante, l'azione ex art. 524 c.c. può essere promossa nei confronti dell'erede. La S.C. ha inoltre statuito (Cass. 15.10.2003, n. 15468) che nel caso di conflitto tra gli aventi causa dell'erede che ha accettato l'eredità in luogo del rinunziante, la domanda ex art. 524 c.c. deve essere trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, il quale sarà legittimato passivo; diversamente, nel conflitto tra creditori ed aventi causa dell'accettante, prevarranno gli aventi causa.

Nonostante il dato legislativo qualifichi l'azione come "**autorizzazione**", si ritiene che la pronuncia sia una sentenza, decisa a seguito di un giudizio contenzioso.

COMUNIONE E DIVISIONE EREDITARIA

➤ **La comunione ereditaria**

La comunione ereditaria è la situazione di **contitolarità del patrimonio ereditario** che si instaura **tra gli eredi**, che hanno accettato l'eredità, prima che venga effettuata la divisione dei beni.

La comunione ereditaria è una comunione ordinaria, ai sensi degli artt. 1100 e ss. c.c., con la differenza che la contitolarità non ha ad oggetto solamente i diritti di proprietà, ma ogni diritto facente parte dell'asse ereditario.

Per quanto riguarda i debiti ereditari, l'**art. 752 c.c.** enuncia che gli eredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo diversa disposizione del testatore: la regola della solidarietà passiva, quindi, può essere prevista dal testatore ma è esclusa dalla legge.

Ciò significa che, ad esempio, in caso di dieci coeredi ed un debito di diecimila euro, il creditore non potrà chiedere l'intero importo ad un solo coerede, ma dovrà citare in giudizio tutti i coeredi al fine di condannarli al pagamento di mille euro ciascuno.

Come stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza 27.07.2007, n. 20338, il valore della causa dovrà essere, però, parametrato all'intero ammontare della passività. Nel caso in cui un coerede adempia all'obbligazione in una misura eccedente la sua quota di contitolarità del patrimonio ereditario, egli avrà il diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi.

Per quanto concerne i crediti di cui era titolare il *de cuius*, la Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni Unite 28.11.2007, n. 24657, ha ribadito che la regola contenuta nell'art. 752 c.c., essendo dettata in materia di debiti ereditari, non comprende i crediti ed essi, entrando a far parte della comunione ereditaria, potranno essere riscossi, per l'intero (a differenza che per i debiti ereditari) da un solo coerede, senza che si configuri una situazione di litisconsorzio necessario tra i coeredi.

L'**art. 732 c.c.** enuncia che il coerede, che intenda **alienare la propria quota** (o parte di essa) ad un estraneo, sia tenuto a notificare la proposta di alienazione con indicazione del prezzo, agli altri coeredi, i quali avranno un **diritto di prelazione**: questo è il cosiddetto **retrato successorio**.

La prelazione ereditaria (o retratto successorio) è appunto una **prelazione, con carattere reale**, che autorizza i coeredi, che non hanno ricevuto la proposta di prelazione, a riscattare la quota alienata da ogni avente causa, sino al momento dello scioglimento della comunione ereditaria, ossia sino a quando non sarà avvenuta la divisione. Nel caso in cui più coeredi intendano acquistare la quota oggetto di prelazione, essa sarà assegnata, in parti uguali, ai coeredi che intendono acquistare.

➤ **La divisione ereditaria**

La divisione ereditaria è l'**atto mediante il quale i coeredi pongono fine alla comunione ereditaria**.

La divisione può essere di **tre tipi: giudiziale**, nel caso non vi sia accordo tra i coeredi; mediante **contratto** e **fatta dal testatore** (la c.d. **divisione testamentaria**).

Hanno diritto di partecipare alla divisione tutti i coeredi ed i loro successori: sono tutti **litisconsorti necessari** del procedimento divisorio.

La recente Cassazione 22.10.2013, n. 22977 ha destato non poche perplessità in merito alla partecipazione di tutti i coeredi all'atto di divisione: il giudizio verteva su una scrittura privata, sottoscritta solo da alcuni coeredi, con i quali si disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria. La Suprema Corte, giova ricordarlo, non ha ammesso la possibilità di addivenire alla divisione in mancanza di uno o più coeredi, ma ha comunque dichiarato la validità del contratto, non potendo essere qualificato come un contratto avente ad oggetto la divisione, ma come semplice contratto avente ad oggetto solamente un mero regolamento di interessi, dal quale non può derivare la divisione ereditaria dei beni.

Le figure particolari di condividenti possono essere così sintetizzate:

- **Legittimario pretermesso:** egli non fa parte della comunione ereditaria sino a quando non ha esperito vittoriosamente l'azione di riduzione. Solamente a seguito della sentenza egli acquista la qualità di erede;
- **Coerede beneficiato dell'usufrutto universale:** la soluzione dipende dalla natura giuridica di detta attribuzione. Se si dovesse ritenere che la natura della disposizione è a titolo universale, egli sarà coerede e quindi legittimato a partecipare al giudizio divisorio; se, diversamente, fosse qualificato come legatario, egli è estraneo alla comunione ereditaria;
- **Acquirente di un bene facente parte della comunione (c.d. "acquirente dell'esito divisionale"):** si ritiene che titolare della comunione sia il coerede originario in quanto si tratterebbe di una vendita ad effetti obbligatori.

I **casì di impedimento** alla divisione si ravvisano nel caso in cui:

- tra i chiamati, vi sia un concepito (e la divisione non può aver luogo sino al momento della nascita);
- sia pendente un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale del soggetto che, in caso di esito favorevole del giudizio, sia chiamato alla successione;

- il giudice sospenda la divisione (per un termine massimo di cinque anni);
- nel caso di minorenni, il testatore può disporre che non si faccia luogo alla divisione prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.

Per formare le parti i coeredi sono tenuti a **collazionare** ed a conferire tutto ciò che è stato loro donato dal *de cuius* e devono imputare, alla propria quota, le somme delle quali erano debitori nei confronti dello stesso e dei coeredi.

Successivamente, avranno luogo i **prelevamenti**, ossia l'attribuzione a favore dei coeredi del diritto di prelevare dalla massa ereditaria una somma pari al debito degli altri coeredi e nei confronti del *de cuius*, dalla massa ereditaria.

Si faccia il seguente esempio: Tizio e Caio sono coeredi ed il *relictum* ammonta a 100. Se Tizio avesse avuto, nei confronti del *de cuius*, un debito di 10, Caio avrebbe diritto di prelevare dal *relictum* 10 in modo da potersi dividere, successivamente, il restante *relictum* pari a $100 - 10 - 10 = 80$. A seguito dei prelevamenti, **si provvede alla stima, alla formazione delle porzioni ed alla relativa assegnazione** ai coeredi.

SUCCESSIONE LEGITTIMA, TESTAMENTARIA E NECESSARIA

➤ La successione legittima

La **successione è definita "legittima"**, "*ab intestato*" o "intestata" quando il *de cuius* **non ha redatto testamento** o nel testamento non ha compreso il suo intero patrimonio; si definisce, invece, **successione "testamentaria"** **quando il testatore ha disposto del suo patrimonio** mediante testamento olografo, pubblico o segreto.

Nel caso di **successione legittima** l'eredità si devolve alla categoria dei, cosiddetti, successibili.

Nella **categoria dei successibili** si individuano i **legittimari**, ossia il coniuge, i discendenti (figli) ed, in caso di mancanza di figli, gli ascendenti (genitori) e gli eredi legittimi, che verranno alla successione solamente in mancanza dei legittimari: **collaterali**, altri **parenti sino al sesto grado** ed, in mancanza di un successibile, **lo Stato** italiano, il quale acquista di diritto senza accettazione e risponde dei debiti e dei legati *intra vires*.

Il legislatore dispone, in merito alla successione, le seguenti quote:

- nel caso succedano solo i figli, questi ereditano in parti uguali;
- nel caso un soggetto muoia senza figli, fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono i genitori in parti uguali; nel caso non vi siano nemmeno i genitori, succederanno per metà gli ascendenti della linea materna e per metà della linea paterna. Nel caso gli ascendenti siano di grado diverso, il grado più vicino esclude gli altri;
- se muore senza figli, genitori o ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali: i fratelli e sorelle unilaterali succedono per metà della quota;
- nel caso di concorso tra genitori, fratelli e sorelle, sono ammessi tutti ed i genitori avranno almeno la metà del patrimonio. Nel caso in cui i genitori non possano o non vogliano venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, il patrimonio si devolverà a loro;
- nel caso di assenza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle o loro discendenti, la successione si devolverà in favore dei parenti entro il sesto grado (figli dei cugini);

Nel caso di concorrenza, unitamente ai soggetti suddetti, del coniuge, le quote saranno diversamente distribuite:

- se il coniuge concorre con i figli, egli ha diritto alla metà dell'eredità nel caso in cui concorra con un solo figlio, mentre ha diritto ad un terzo nel caso in cui concorra con più figli;
- se il coniuge concorre con ascendenti, fratelli e sorelle, al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità, salvo il diritto ad un quarto degli ascendenti;
- se il coniuge non concorre con discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge si devolve l'intera eredità;
- il coniuge, al quale non sia addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, viene alla successione come un coniuge non separato. Nel caso di addebito ha diritto ad un assegno vitalizio solamente nell'ipotesi in cui, al momento dell'apertura della successione, godeva degli alimenti.

➤ **La successione testamentaria e necessaria**

Nella **successione testamentaria le quote sono differenti** rispetto alla successione legittima: perché? Il legislatore ha previsto che una determinata quota di eredità, detta "**quota di riserva**", sia destinata a determinati soggetti: i legittimari (coniuge, figli ed ascendenti, in mancanza di figli).

In mancanza di testamento la quota della quale il testatore potrebbe liberamente disporre, la cosiddetta "**quota disponibile**" andrà a beneficio degli eredi, mentre nella successione testamentaria si tiene conto della **volontà del de cuius** di voler disporre anche della quota disponibile.

La successione testamentaria presuppone che il testatore sia capace di redigere testamento. Il legislatore dispone che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge. Sono, pertanto, identificati come incapaci i seguenti soggetti:

- i minorenni;
- gli interdetti per infermità mentale i quali, come ricordato nella sentenza della Suprema Corte 31.03.2011, n. 7477, diventano legalmente incapaci solamente al momento della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 421 c.c. con la conseguenza che, il testamento redatto anche durante la fase di giudizio, resta valido salvo si dimostri l'incapacità di intendere e di volere al momento della *testamenti factio*;
- i soggetti che, sebbene non interdetti, siano stati incapaci di intendere e volere al momento della *testamenti factio*. In tal caso sarà a carico di chi intende dimostrare l'incapacità del testatore addurre elementi che facciano ritenere il testatore incapace. La Suprema Corte, nella sentenza 05.01.2011, n. 230, ha ribadito che, ai fini della valutazione

dello stato psichico del testatore, possono desumersi elementi utili anche dalla medesima scheda testamentaria.

La giurisprudenza si è pronunciata spesso in materia di incapacità di intendere e volere del testatore e, recentemente, nella sentenza 06.11.2013, n. 24881 ha sottolineato che, **ai fini dell'annullamento di un testamento per incapacità del testatore**, è necessario **fornire la prova che l'infermità o la causa perturbatrice privi in modo assoluto il testatore della coscienza dei propri atti**.

Quid iuris in riferimento ai soggetti non previsti dal legislatore, come gli inabilitati ed i beneficiari di amministrazione di sostegno?

La norma contenuta nell'**art. 591 c.c.**, prevedendo i casi in cui è fatto divieto di testare, è norma speciale che non si applica analogicamente: le ipotesi di divieto sono quindi tassative.

In dottrina è stato sollevato il paradosso relativo al minore emancipato: nonostante possa essere stato autorizzato a sposarsi ed a continuare l'impresa, egli non può fare testamento.

Per quanto concerne i **soggetti che non possono ricevere per testamento**, il legislatore ha elencato il **tutore ed il protutore, il notaio, i testimoni e l'interprete** nel caso di testamento pubblico, del soggetto che ha redatto o ha ricevuto il testamento segreto, anche se fatto per interposta persona.

La **quota di legittima è quella porzione di eredità di cui il testatore non può disporre**, né a titolo di liberalità, né mortis causa in quanto spettante per legge ai legittimari, legati al *de cuius* da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio.

Più semplicemente il legislatore, al fine di consentire che determinati soggetti conseguano una quota minima del patrimonio del *de cuius*, riconosce loro un titolo ereditario (di "legittimari") che consente di acquistare detta quota anche nel caso in cui, al momento dell'apertura della successione, la stessa non sia compresa nel *relictum* in quanto il loro dante causa ne ha disposto con atti *inter vivos*.

Sono legittimari, per il nostro ordinamento, il coniuge, i figli e gli ascendenti (questi ultimi, solamente nel caso non concorrano con i figli). Così dicendo, il patrimonio ereditario può essere distinto in due parti:

- la quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre;

- la quota di legittima (o riserva), della quale il testatore non può disporre a favore degli eredi legittimi o estranei perché spettante, per legge, ai legittimari.

Come si calcola la quota di legittima? Al fine di stabilire quale parte dell'eredità (ossia del *relictum*) vada attribuita al legittimario affinché sia soddisfatta la propria quota di legittima, è necessario rapportare il valore della quota riservata al relictum (al netto dei debiti).

La quota del legittimario è quindi **calcolata in base al rapporto tra la quota riservata del legittimario ai sensi dell'art. 537 c.c. e la massa ereditaria**, calcolata ai sensi dell'art. 556 c.c.

L'art. 556 c.c. enuncia che, al fine di determinare la quota disponibile, si forma una *"massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli da 747 a 750 e, sull'asse così formato, si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre"*.

Qui di seguito si riporta uno **schema** da cui emergono, con specificazione delle varie **combinazioni di ipotesi, le quote**, rispettivamente, **di legittima e di disponibile**, con la precisazione che quest'ultima, ovviamente, potrà essere destinata dal testatore anche a uno o più degli eredi.

Tabella 1 Successione testamentaria

Coniuge superstite (in mancanza di figli e senza ascendenti):
Quota di legittima --> 50% eredità + diritto abitazione
Quota disponibile --> 50% eredità
Coniuge + figlio unico anche non legittimo (a prescindere da eventuali ascendenti in vita):
Coniuge --> 33,33% eredità + diritto di abitazione
Figlio unico --> 33,33% eredità
Quota disponibile --> 33,33% eredità
Coniuge con due o più figli, anche non legittimi (a prescindere da eventuali ascendenti in vita):
Coniuge --> 25% eredità + diritto di abitazione
Figli --> 50% eredità da dividere in parti uguali
Quota disponibile --> 25% eredità
Coniuge con ascendente/i ma senza figli:
Coniuge --> 50% eredità + diritto di abitazione

Ascendente/i --> 25% eredità da dividere in parti uguali
Quota disponibile --> 25% eredità
Figlio unico senza coniuge (anche se viventi gli ascendenti):
Figlio unico --> 50% eredità
Quota disponibile --> 50% eredità
Due o più figli senza coniuge (anche se viventi gli ascendenti):
Due o più figli --> 66,66% eredità da dividere in parti uguali
Quota disponibile --> 33,33% eredità
Ascendente/i senza coniuge, nè figli:
Ascendente/i --> 33,33% eredità
Quota disponibile --> 66,66% eredità
Senza figli e ascendenti:
Quota disponibile --> intera eredità

➤ Tipi di testamento

Salva la possibilità di redigere testamenti speciali, ipotesi connotate da gravi esigenze personali, il legislatore ha previsto **tre modalità** di dichiarare le proprie ultime volontà: il **testamento pubblico**, il testamento **olografo** ed il testamento **segreto**.

Il **testamento pubblico (art. 603 c.c.)** è ricevuto da un **notaio**, alla presenza di due testimoni. Il testatore, alla continua ed ininterrotta presenza dei testimoni, dichiara al notaio le proprie volontà, il quale le riporterà per iscritto e ne darà lettura.

Il testamento pubblico verrà conservato nel repertorio del notaio sino a quando non verrà a conoscenza del decesso del testatore.

I **pregi** del testamento pubblico si ravvisano nei seguenti dati: la **sicurezza della scheda testamentaria e le disposizioni** ivi contenute.

Per quanto concerne il primo punto, il testamento pubblico non potrà essere distrutto, perso, alterato dagli eredi. Per quanto concerne le volontà ivi contenute, al momento della *testamenti factio* il notaio, adeguerà le dichiarazioni del testatore alla legislazione e consiglierà sulle varie formule utilizzabili, avvisando che, ad esempio, una determinata disposizione è nulla e quindi non avrebbe effetto.

Il **testamento olografo (art. 602 c.c.)** è la **forma più semplice** di testamento, non richiede l'atto pubblico ma questo non esonera dal rispetto di determinati formalismi.

Il testamento olografo consta di tre requisiti: **autografia, datazione, sottoscrizione**.

Il testamento olografo deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, senza l'ausilio di terze persone, deve essere apposta la data e deve essere firmato, dal testatore, alla fine delle disposizioni.

Il legislatore ha chiarito che mancanza di autografia e di sottoscrizione comportano la nullità della scheda testamentaria (art. 606 c.c.) mentre, ogni altro difetto di forma, come l'omessa o l'incompleta indicazione della data, comporta l'annullabilità della scheda testamentaria.

Qual è l'**azione volta a contestare l'autenticità** del testamento olografo?

La giurisprudenza, nonostante la pronuncia a Sezioni Unite 23.06.2010, n. 15169, continua ad avere orientamenti contrastanti.

Le SS.UU. hanno enunciato che i requisiti formali del testamento olografo non rendono possibile un mero disconoscimento, ma richiedono una querela di falso ai fini della contestazione dell'autenticità ma, nel 2013, la questione è stata nuovamente rimessa al primo presidente affinché la Corte si pronunci nuovamente a Sezioni Unite.

Il **testamento segreto** può essere scritto dal testatore, da un terzo o con mezzi meccanici: nel caso non sia scritto di pugno dal testatore, dovrà essere sottoscritto dal testatore in ogni mezzo foglio, unito o separato. Il legislatore prevede che il soggetto che non sappia o non possa leggere non possa fare testamento segreto.

VICENDE PARTICOLARI

➤ Cosa accade se non ci sono eredi

L'**art. 596 c.c.** enuncia che, in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato italiano: l'**acquisto avviene di diritto** senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia dell'eredità. La dottrina ritiene che sia un acquisto *iure successionis* a titolo derivativo.

I presupposti per i quali possa operare la devoluzione allo stato sono individuati:

- nell'assenza di successibili;
- nella situazione di giacenza ereditaria e di vacanza ereditaria;
- nella cittadinanza del *de cuius*.

Per quanto concerne l'**assenza di successibili**, il codice prevede che gli eredi, in mancanza di testamento, siano i parenti sino al sesto grado del *de cuius*: diversamente dal codice abrogato, il quale prevedeva che la successione avesse luogo sino al decimo grado di parentela, il legislatore del '42 ha preferito evitare un arricchimento ingiustificato da parte di soggetti che, a causa del lontano grado di parentela, beneficiassero di un'eredità che non coinvolgesse direttamente la propria famiglia.

Quid iuris nel caso in cui vi sia incertezza in merito all'esistenza o meno di successibili entro il sesto grado?

Ricorre l'**art. 70 c.c.** in forza del quale il patrimonio ereditario si devolverà allo Stato.

Come già detto nei precedenti capitoli, in caso di incertezza in merito all'accettazione dell'eredità da parte del chiamato o di esistenza di successibili, è necessario verificare se vi siano o meno successibili mediante l'istituto della giacenza ereditaria.

Il legislatore non dà una chiara previsione legislativa in merito, ma si ritiene che, proprio per accertare la mancanza di chiamati alla successione, si debba incaricare un determinato soggetto, che può essere il curatore dell'eredità giacente. Una volta accertata la mancanza di chiamati entro il sesto grado, l'**eredità diverrà vacante** e sarà automaticamente devoluta allo Stato.

Infine, per quanto concerne la **cittadinanza del de cuius**, l'**art. 46** della legge di diritto internazionale privato (l. n. 218/95) enuncia che la successione è regolata dalla legge nazionale della cui eredità si tratta.

Inoltre, può essere sottoposta alla legge italiana la successione del soggetto straniero residente in Italia, a condizione che, al momento del decesso, egli risieda ancora in Italia.

Il secondo comma dell'art. 586 c.c. dispone che lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati, ossia risponde *intra vires*.

Ma come vengono pagati i debiti ereditari? Il codice non detta una normativa specifica in merito, quindi parte della dottrina ritiene applicabile la procedura di liquidazione in caso di opposizione, regolata dall'art. 498 c.c.

➤ **Trasmissione, rappresentazione, sostituzione e accrescimento**

La **trasmissione** dell'eredità è **l'istituto in forza del quale a seguito della morte del chiamato**, avvenuta prima che questi abbia accettato l'eredità, **il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi**.

Tecnicamente si tratta di una successione della delazione. La delazione resta una anche se gli eredi del trasmittente sono più di uno e, nel caso di disaccordo tra eredi per l'accettazione o meno dell'eredità, chi accetta acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari.

Etimologicamente, si individua l'originario *de cuius* nel "**trasmittente**" ed il soggetto che muore prima di aver accettato l'eredità del trasmittente nel "**trasmissario**". È opportuno notare che, nel caso in cui gli eredi del trasmissario accettassero l'eredità del trasmittente, essi starebbero accettando tacitamente anche l'eredità del proprio trasmissario, in quanto esercitano un diritto (l'accettazione dell'eredità del trasmittente) compreso nel patrimonio del trasmissario.

La **rappresentazione opera**, nella successione legittima, allorquando i **discendenti subentrano, nel luogo e nel grado del proprio ascendente**, in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l'eredità.

Nelle successioni testamentarie la rappresentazione opera solamente nei casi in cui non si tratti di eredi legittimari e quando il testatore non abbia provveduto, per il caso in cui il primo chiamato non potesse o volesse venire alla successione, mediante una sostituzione ordinaria.

L'accrescimento opera di diritto quando più eredi sono stati istituiti, con uno stesso testamento, nell'universalità dei beni senza determinazione di quote o in parti uguali.

Nel caso in cui uno dei coeredi non possa o non voglia venire alla successione (in mancanza dell'operare delle altre fattispecie summenzionate), la quota si accresce agli altri coeredi.

In merito alla validità di una disposizione testamentaria con la quale il testatore operi un accrescimento volontario si ritiene che questo possa essere valido.

La **sostituzione può essere di due tipi: ordinaria e fedecommissaria**.

Con la prima il testatore, sostituisce, all'istituito, un'altra persona nel caso in cui il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.

L'**art. 688 c.c.** prosegue, al secondo comma, indicando che nel caso in cui il testatore avesse disposto di uno solo dei casi, si presume si sia voluto riferire anche all'altro.

Esempio: Tizio istituisce erede Caio e dispone che, nel caso in cui Tizio non voglia accettare l'eredità, questa sia devoluta a Sempronio. Se Caio morisse prima di Tizio si rientrerebbe nel caso in cui Caio non possa accettare (e non "non voglia" come disposto dal testatore): cosa accade? Per la presunzione operata dal legislatore Sempronio diverrà, ugualmente, erede di Tizio.

Con la **sostituzione fedecommissaria**, istituto eccezionale che mira alla tutela dei soggetti interdetti, il genitore, gli ascendenti in linea retta ed il coniuge possono istituire l'interdetto erede, con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte il patrimonio ereditario, a favore del soggetto che ha avuto cura dell'interdetto medesimo.

In dottrina e giurisprudenza vi è ampio dibattito sulla configurabilità o meno di una sostituzione fedecommissaria nel caso di attribuzione ad un soggetto dell'usufrutto universale e, ad altro chiamato, della nuda proprietà dell'intera eredità. La Suprema Corte ha sempre ribadito che, non trattandosi di una delazione successiva, tale fattispecie non integra un fedecompresso, nullo, al di fuori dell'ipotesi di tutela espressamente prevista dal legislatore.

In questa sede tratteremo dei **rapporti della sostituzione ordinaria** con gli istituti della rappresentazione e dell'accrescimento:

- **Rappresentazione:** è l'istituto in forza del quale i discendenti subentrano nel grado del loro ascendente quando questi non può o non vuole accettare l'eredità. Sembrerebbe che le due norme trattino della medesima ipotesi: ossia quando il chiamato non può o non vuole accettare l'eredità. Per dirimere la questione, il secondo comma dell'art. 467 c.c. dispone che la rappresentazione opera, nella successione testamentaria (ovviamente, in quanto in mancanza di testamento, il testatore non potrebbe disporre la sostituzione) quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare. Ossia, se il testatore non ha disposto una sostituzione ordinaria, opererà la rappresentazione. La norma incontra una limitazione concernente il legato di usufrutto ed i diritti personali. È bene sottolineare che l'operare della sostituzione non può

pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari: l'ultimo comma dell'art. 536 c.c. enuncia che a favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti;

- **Accrescimento:** è l'istituto in forza del quale, nel caso di chiamati istituiti in un medesimo testamento, nella medesima quota (o senza quote) ed uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua quota si accresce agli altri coeredi. Il conflitto con la sostituzione viene evitato dal legislatore il quale, al terzo comma dell'art. 674 c.c. è disposto che l'accrescimento non ha luogo quando, dal testamento, risulta una diversa volontà del testatore, ossia risulti una sostituzione ordinaria. La sostituzione ordinaria prevale quindi sull'accrescimento.

➤ **L'eredità giacente**

La **giacenza concerne una situazione di incertezza sulla destinazione del patrimonio ereditario**: essa si verifica nei casi in cui il chiamato all'eredità non abbia ancora accettato e, analogamente, nel caso in cui non ci sia notizia di eventuali eredi in vita del *de cuius*.

L'elemento caratterizzante la giacenza, che è appunto la situazione di incertezza, fonda la **distinzione tra l'eredità giacente e l'eredità vacante**, che è l'istituto caratterizzato dalla certezza (e non incertezza) della mancanza di chiamati all'eredità e, tale consapevolezza comporta la devoluzione a beneficio dello Stato.

I **presupposti** che fondano la giacenza si ravvisano: nella mancata accettazione da parte del chiamato, nel mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato e nella nomina del curatore dell'eredità giacente.

La nomina del curatore è l'atto che costituisce la giacenza. Con la nomina del curatore dell'eredità giacente, il chiamato all'eredità perde i poteri dei quali godeva ex art. 460 c.c.: l'istanza per la nomina del curatore viene effettuata proprio a causa dell'inerzia del chiamato il quale, non volendo accettare e non volendo essere autorizzato a compiere gli atti necessari, lascia in stato di abbandono il patrimonio ereditario.

Il **curatore dell'eredità giacente è titolare di un ufficio di diritto privato**, che si perfeziona a seguito del giuramento. Tra i suoi obblighi, preliminarmente, rientra quello di redigere l'inventario del patrimonio ereditario e di compiere gli atti urgenti. Egli ha legittimazione processuale in nome e per conto dell'eredità ed amministra il patrimonio ereditario per tutta la durata della giacenza e, previa autorizzazione del Tribunale, ha facoltà di

liquidare le passività, compiere attività d'impresa e vendere beni immobili (nel caso di necessità o utilità evidente).

La **curatela cessa** non per abbandono dell'ufficio da parte del curatore (nel qual caso si provvederà alla nomina di altro curatore) ma **nei casi di accettazione dell'eredità** da parte del chiamato, **di esaurimento dell'attivo ereditario e di accertamento della mancanza di chiamati all'eredità**. In tale ultima ipotesi verrà dichiarata la vacanza ereditaria e l'unico successore sarà lo Stato.

L'**art. 528 c.c.** dispone che si apre la giacenza quando "il chiamato" non ha ancora accettato.

Vi è ampio dibattito in merito alla portata di tale locuzione. Parte della dottrina ritiene che, aderendo al dato letterale, la giacenza possa verificarsi solamente quando vi sia un unico chiamato alla successione.

Altra dottrina, preferibile, ritiene che sussista anche nel caso in cui vi siano più chiamati.

Il problema sorge nel caso in cui vi siano più chiamati e, tra questi, non tutti abbiano accettato: in tal caso, per la quota non accettata, può essere nominato un curatore della quota ereditaria giacente?

In giurisprudenza si ravvisano, di recente, solamente due pronunce di segno opposto: la Cassazione 22.02.2001, n. 2611 è di segno negativo mentre una pronuncia risalente ad un anno prima (Cass. 19.04.2000, n. 5113) sposava la tesi positiva.

➤ **La collazione**

La collazione è **l'obbligazione in forza della quale taluni soggetti che accettano l'eredità**, che hanno ricevuto donazioni in vita dal *de cuius*, hanno l'obbligo di **conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto**, al fine di formare le porzioni.

Il presupposto della collazione è la situazione di comunione ereditaria del patrimonio relitto: in dottrina si è sostenuto che non sussista l'obbligo della collazione nel caso in cui il testatore disponga di una serie di legati o nel caso in cui proceda ad una divisione testamentaria. Nel caso di legittimario pretermesso, invece, acquistando questi la qualità di erede solamente a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, sarà tenuto alla collazione solamente nel momento in cui è qualificato come erede.

I soggetti tenuti alla collazione sono identificati dal legislatore nell'art. 737 c.c.: i figli, i loro discendenti ed il coniuge.

L'oggetto della collazione sono le donazioni, dirette ed indirette, effettuate dal *de cuius*. Saranno quindi oggetto di collazione le intestazioni di beni a

nome altrui (fattispecie che ricorre allorché i genitori acquistano un immobile intestandolo al figlio), i negozi misti con donazione (per la parte di donazione), ma non saranno compresi gli atti a titolo gratuito che non sono sorretti da spirito di liberalità.

La **dispensa dalla collazione** è qualificabile come un'ulteriore ed autonoma liberalità, effettuata dal *de cuius* nel momento in cui ha compiuto la donazione, o successivamente: egli può infatti stabilire che il lascito sia imputato, per quanto capiente, sulla quota disponibile.

Si faccia il seguente esempio: i successori di Tizio sono solamente i suoi due figli, Caio e Sempronio. In vita Tizio ha donato a Caio la somma di euro 40.000,00 ed il patrimonio relitto è pari a 50.000,00:

- nel caso in cui Caio non fosse stato dispensato dalla collazione: il patrimonio relitto sarebbe $40.000 + 50.000 = 90.000$ da dividersi tra Caio e Sempronio € 45.000 ciascuno. Caio, avendo già avuto 40.000, avrà diritto a soli 5.000,00 euro;
- nel caso in cui Caio fosse stato dispensato dalla collazione: i 40.000 sarebbero imputati alla quota disponibile. Nel caso in esame la quota disponibile è $\frac{1}{3}$ dell'eredità, quindi $\frac{1}{3}$ di euro 90.000 = 30.000. Caio riterrà euro 30.000 quale quota disponibile e conferirà solamente euro 10.000. Questi euro 10.000 saranno sommati al relictum di 50.000 e, la somma, sarà divisa tra gli eredi Caio e Sempronio ($10.000 + 50.000 = 60.000 / 2 = 30.000$); Caio, avendo conferito 10.000, preleverà 20.000. Alla fine Caio avrà ricevuto, oltre alla sua quota di legittima, la quota disponibile, per un totale di euro 60.000,00.

La collazione può farsi **in natura o per imputazione**: con la collazione in natura è l'intero bene, nella sua fisicità, che viene conferito nella massa ereditaria. Diversamente, la collazione per imputazione prevede una sorta di addebito del valore del bene dalla quota del coerede, e di prelevamento da parte degli altri coeredi, in modo da bilanciare le quote.

Il legislatore dispone che **non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore** a favore del coniuge, le spese per il mantenimento e l'educazione dei figli e tutte quelle elencate dall'art. 742 c.c.

➤ **La successione dell'ex coniuge**

Il **coniuge è uno dei soggetti ai quali il legislatore riserva una determinata quota** di patrimonio: ma quanto dura questo obbligo?

Gli artt. 585 e 548 c.c. dispongono che il coniuge, cui **non è stata addebitata la separazione** con sentenza passata in giudicato, gode degli **stessi diritti successori del coniuge non separato**. Ossia, il

coniuge separato senza addebito ed il coniuge separato con addebito, ma con sentenza non ancora passata in giudicato, godono degli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Si ritiene, inoltre, che il coniuge separato senza addebito **goda ancora del legato ex lege di cui all'art. 540 secondo comma c.c.:** in linea di principio spetteranno i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del coniuge defunto, o comuni.

Il legislatore ha previsto che tali diritti gravino sulla quota disponibile e, da tale assunto, in dottrina ed in giurisprudenza si è aperto un acceso dibattito in quanto l'articolo in commento si riferisce alla successione testamentaria e non alla successione legittima. Alcuni autori sostengono che, nella successione legittima, tali diritti compongano la quota del coniuge (e, conseguentemente, non debbano essere sommati alla quota del coniuge) mentre altra opinione ritiene che, come nelle successioni testamentarie, la quota debba gravare sulla disponibile.

La Suprema Corte, nella sentenza a SS.UU. 27.02.2013, n. 4847 ha enunciato che i diritti vengono attribuiti nella successione legittima *"in aggiunta alla quota (...) spettante ai sensi degli art. 581 e 582 c.c."* in quanto la norma mira a tutelare l'interesse, del coniuge, alla continuazione della permanenza nella casa adibita a residenza familiare.

Diversamente, **se la separazione è stata addebitata con sentenza passata in giudicato, il coniuge superstite è ammesso a fruire dell'assegno vitalizio solo se**, al momento dell'apertura della successione, **godeva degli alimenti** a carico del coniuge deceduto.

La natura giuridica di tale assegno, dibattuta in dottrina, non è priva di conseguenze: se si qualificasse l'assegno quale legato ex lege o diritto di riserva, sarebbe consequenziale definire il coniuge separato con addebito un legittimario e, quindi, dovrebbe imputare eventuali donazioni ricevute dal *de cuius*, e dovrebbe agire con l'azione di riduzione per il pagamento dell'assegno da parte dei coeredi. Diversamente, se si qualificasse l'assegno vitalizio come un diritto di credito a carico dell'eredità, il coniuge separato con addebito dovrebbe agire con decreto ingiuntivo, come un qualsiasi creditore dell'eredità.

Solamente a seguito del divorzio, essendoci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, **i coniugi perderanno i diritti successori.**

L'art. 9 della l. n. 898/70 ha stabilito che, il coniuge divorziato che versa in stato di bisogno, possa agire in giudizio per chiedere l'attribuzione di un assegno periodico a carico dell'eredità, salvo il caso in cui il mantenimento sia stato versato in un'unica soluzione.

➤ La diseredazione

La **diseredazione** è la **disposizione testamentaria** nella quale il *de cuius* dichiara di **escludere un determinato soggetto dalla propria successione**.

L'ammissibilità di una clausola siffatta è stata, ed è tuttora oggetto di ampio dibattito in dottrina ed in giurisprudenza.

In tempi meno recenti, aderendo al dato letterale dell'art. 587 c.c. secondo cui il testamento è un atto con il quale taluno "*dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze*" si sosteneva che il testamento potesse contenere solamente disposizioni di carattere patrimoniale e, non avendo la clausola di diseredazione contenuto patrimoniale, la stessa non potesse essere apposta ad un testamento. Contrariamente a tale teoria, si sosteneva che, sebbene la diseredazione non attribuisse direttamente un patrimonio, aveva un effetto dispositivo indiretto: la quota della quale non veniva beneficiato il diseredato si sarebbe devoluta agli altri chiamati.

In merito la Suprema Corte, nella sentenza 23.11.1982, n. 6339, come confermata dalla sentenza 18.06.1994, n. 5895 ha enunciato che la diseredazione di alcuni successibili può valere a fare riconoscere una contestuale volontà istitutiva degli altri successibili non diseredati solo quando, dal tenore della scheda testamentaria, risulti la effettiva esistenza dell'anzidetta volontà del testatore.

Inoltre, è da notare, che l'assunto sulla quale si fonda la teoria negativa in merito all'ammissibilità di una clausola di diseredazione non tiene conto del fatto che il legislatore medesimo dispone la possibilità di inserire, all'interno della scheda testamentaria, disposizioni che non hanno carattere patrimoniale: si pensi al riconoscimento di un figlio, alle disposizioni a favore dell'anima, alle disposizioni in merito alla propria sepoltura, ecc.

Accogliendo quindi la dottrina e giurisprudenza che ammettono la clausola di diseredazione, il problema diviene stabilirne la portata e gli effetti.

Quali soggetti si possono diseredare? Sicuramente è possibile diseredare soggetti estranei al proprio nucleo familiare (per i quali, salvo casi particolari, non si aprirebbe nemmeno la successione); è altresì possibile diseredare i propri familiari entro il sesto grado purché non siano legittimari. La Suprema Corte, nell'interessante pronuncia 25.05.2012, n. 8352 ha, *in primis*, ribadito la validità di una scheda testamentaria contenente solo la clausola di diseredazione ed, *in secundis*, ha specificato la validità di una diseredazione a favore degli eredi legittimi, non legittimari.

I legittimari, essendo titolari di una quota di patrimonio, non potrebbero vedersi esclusi dalla successione per diseredazione.

Autorevole dottrina, in un'analisi molto articolata, sostiene la validità di una clausola di diseredazione del legittimario in quanto il rimedio che dovrebbe esperire il legittimario pretermesso, sarebbe la medesima azione di riduzione prevista per le ipotesi di lesione o pretermissione.

Un esempio pratico potrebbe aiutare a chiarire: se Tizio ha, quale legittimario, solamente il figlio Caio può, con testamento, nominare erede universale l'amico Sempronio (escludendo, di fatto, il figlio Caio) ma non può, per la giurisprudenza e la dottrina dominante, diseredare direttamente il figlio. Gli effetti sarebbero i medesimi: in entrambi i casi il figlio Caio dovrebbe agire con un'azione di riduzione.

AZIONI A TUTELA DELL'EREDITÀ

➤ Azioni di riduzione e petizione

Le **azioni a tutela dell'eredità** sono quelle azioni volte a far conseguire, ai legittimari, la quota di eredità lesa.

L'intangibilità della quota di legittima va intesa sempre in senso quantitativo e non qualitativo: il legittimario ha diritto ad un dato valore del patrimonio relitto, non ad una data composizione della sua quota.

Quando la quota di legittima viene violata dal de cuius, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha una **lesione della legittima**.

In tal caso, per reintegrare la quota di legge occorre esercitare l'**azione di riduzione**, volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti che hanno prodotto la lesione stessa, sia atti *inter vivos* che *mortis causa*.

L'azione di riduzione viene quindi attivata in caso di lesione della quota di legittima e si caratterizza per il fatto di avere ad oggetto la quota di legittima.

Si ricorda che la teoria prevalente in dottrina e giurisprudenza qualifica il legittimario erede solamente a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione. Ossia il legittimario, al momento dell'apertura della successione può non essere erede (ad esempio nel caso di preterizione) oppure può essere erede solamente in quella parte, insufficiente, lasciata dal defunto.

Il legittimario diverrà erede della quota che gli spetta (quota di legittima) solamente quando avrà esercitato vittoriosamente l'azione di riduzione: le disposizioni lesive della quota di legittima diverranno quindi inefficaci nei confronti del legittimario leso.

Sempre l'orientamento prevalente sostiene che il legittimario, anteriormente al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, sia titolare solamente di un diritto potestativo nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive e dei loro aventi causa: egli avrebbe quindi un "**diritto al diritto**" di acquistare la propria quota di eredità.

L'azione di riduzione consta di tre diverse azioni:

- azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;

- azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte;
- azione di restituzione contro i terzi acquirenti.

La **petizione ereditaria**, diversamente, è un'azione volta al riconoscimento della qualità di erede al fine di conseguire il rilascio dei beni ereditari, contro colui che possiede i beni ereditari, abbia o meno un titolo idoneo.

La **differenza tra l'azione di petizione ereditaria e l'azione di rivendica consiste nel titolo che fonda il possesso.**

Nella pronuncia 08.10.2013, n. 22915 la Suprema Corte ha chiarito che la petizione ereditaria ha come presupposto la contestazione della qualità di erede da parte di chi è nel possesso dei beni ereditari.

Nel caso in cui non vi sia contestazione, verrebbero meno le ragioni per proporre un'azione di petizione, potendo trovare luogo un'azione di rivendicazione, la quale ha il medesimo *petitum*.

➤ **L'invalidità del testamento**

Sussiste, anche in ambito testamentario, la distinzione tra **invalidità, inefficacia ed inesistenza**.

L'invalidità della scheda testamentaria si produce allorquando sussista un vizio tale da produrne la nullità o l'annullabilità: esse possono avere carattere formale o sostanziale.

Il testamento olografo è nullo quando mancano i requisiti indicati nell'art. 606 c.c. (autografia e sottoscrizione) ed è annullabile nel caso in cui sia carente del requisito della data. Il testamento pubblico è nullo quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione del testatore e/o del notaio: per altri problemi formali esso può essere annullato su istanza di chiunque vi abbia interesse. Per il testamento segreto, a differenza degli altri testamenti, il legislatore ha disposto di un'ipotesi di conversione in testamento olografo qualora difetti di qualche elemento ma contenga i requisiti, appunto, del testamento olografo.

Le **nullità sostanziali** sono le ipotesi in cui le disposizioni testamentarie hanno un contenuto contrario alla legge.

Si pensi all'ipotesi dei patti successori, alla sostituzione fedecommissaria nei casi non previsti dal legislatore, ai testamenti reciproci o congiuntivi, ai legati rimessi al mero arbitrio del terzo, alle disposizioni con contenuto illecito (ad esempio è ritenuto nullo, in quanto coercitivo del diritto di autodeterminazione, il lascito sottoposto alla condizione di matrimonio).

Inoltre, si ritengono applicabili anche alle disposizioni *mortis causa* gli artt. 1418-1419 c.c. con la conseguenza che, nel caso in cui una disposizione

testamentaria sia nulla, questa non rende nulla l'intera scheda testamentaria.

Il testamento può essere **annullabile** anche nel caso in cui il testatore non fosse capace di disporre per testamento (l'art. 591 c.c. dispone che sono incapaci di testare i minorenni, gli interdetti ed i soggetti che, per qualsiasi causa, siano stati incapaci di intendere e di volere al momento della *testamenti factio*) e per vizi della volontà (come, ad esempio, la captazione testamentaria).

L'azione volta all'accertamento dell'annullabilità del testamento si prescrive in cinque anni.

Da quale momento?

- Per l'annullabilità conseguente all'incapacità di testare, il *dies a quo* coincide con l'esecuzione delle disposizioni testamentarie;
- Per i vizi della volontà, invece, dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto che ha dato origine al vizio (errore, violenza o dolo).

Le disposizioni nulle possono essere confermate.

L'art. 590 c.c. dispone, però, che la nullità delle disposizioni testamentarie non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia comunque confermato la disposizione (conferma espressa) o ne abbia dato, volontariamente, esecuzione (conferma tacita).

Si ritiene che la conferma espressa della disposizione nulla debba, in analogia all'art. 1444 c.c., essere un atto formale che contenga, oltre alla menzione della disposizione invalida, la menzione del vizio e della volontà di convalidare.

Non possono essere sanate le disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

ASPETTI PRATICI E FISCALI

➤ Eredità e patti di famiglia

Il patto di famiglia è un contratto, stipulato per atto pubblico, con il quale si realizza una successione anticipata.

L'**art. 768-bis** dispone che il patto di famiglia è il contratto con il quale l'imprenditore, o il titolare di partecipazioni societarie, trasferisce la propria azienda o le partecipazioni ad un discendente.

Al contratto devono partecipare tutti i soggetti che, al momento della stipulazione, sarebbero legittimari del disponente, ossia il coniuge ed eventuali altri figli.

L'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni deve liquidare, agli altri legittimari partecipanti al contratto non beneficiati dal lascito dell'impresa o delle quote, una somma corrispondente alle quote previste dagli artt. 536 e ss. C.C.

Nel caso in cui agli altri partecipanti fossero assegnati altri beni, questi saranno imputati alla quota di legittima a loro spettante.

Il patto di famiglia è quindi un contratto plurilaterale, sorretto da una causa donativa, le cui attribuzioni non sono soggette a collazione e riduzione e con la necessaria presenza di tutti i legittimari: la dottrina ritiene affetto da radicale nullità il patto di famiglia redatto in mancanza di un legittimario.

L'oggetto del patto sono l'azienda e le quote societarie.

È stato chiarito come non rilevino le dimensioni o l'effettiva attività imprenditoriale del disponente (può anche essere un'azienda attualmente concessa in affitto) e, nel caso voglia essere trasferita una parte dell'azienda, dovrà trattarsi di un ramo o di un'organizzazione tale comunque da mantenere l'idoneità alla continuazione dell'impresa.

Per quanto concerne le **partecipazioni**, è necessario operare il seguente **distinguo**:

- per le **società di persone**: le partecipazioni non possono circolare liberamente in atti tra vivi in quanto la modifica soggettiva comporta una modifica del contratto sociale che, per la sua efficacia, richiede il consenso unanime degli altri soci;
- per le **società di capitali**: bisogna tener presente degli eventuali limiti alla circolazione delle partecipazioni, contenuti nel contratto sociale o nei patti parasociali.

Il trasferimento parziario di una partecipazione è consentito, come per l'azienda, se la partecipazione ceduta mantiene la possibilità di avere potere decisionale o di influenzare l'attività d'impresa.

L'art. 768-sexies disciplina l'ipotesi dei rapporti tra beneficiari del patto di famiglia e legittimari che non abbiano partecipato allo stesso: si ritiene che la norma tratti il caso di legittimari sopravvenuti in quanto la dottrina sostiene la nullità di un patto di famiglia stipulato in mancanza di legittimari. In tal caso, come ad esempio in caso di nascita di altri figli o di passaggio a nuove nozze da parte del disponente, i legittimari che non hanno partecipato possono chiedere, ai beneficiari, il pagamento della somma prevista dagli artt. 536 e ss. c.c. aumentata degli interessi legali.

➤ **Se l'autovettura è intestata al de cuius**

L'autovettura è un bene mobile registrato che, come qualsiasi bene appartenente al *de cuius*, cade in successione.

Essendo un bene registrato, esso non potrà essere trasferito per mera "consegna" come un bene mobile, ma è necessario, per la sua successione, seguire regole particolari attinenti alla trascrizione del passaggio di proprietà nel pubblico registro automobilistico.

L'art. 94 del Codice della Strada prevede, infatti, che in caso di trasferimento della proprietà dei veicoli, motoveicoli o rimorchi, è necessario fare richiesta al PRA, entro sessanta giorni dal passaggio di proprietà, ai fini dell'ottenimento della trascrizione del trasferimento e del rilascio del nuovo certificato di proprietà.

L'erede quindi, dopo aver accettato l'eredità con atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (o accertata giudizialmente) deve provvedere, entro 60 giorni dall'autentica, a registrare l'accettazione presso il PRA che rilascerà un nuovo certificato di proprietà aggiornato, con il suo nome e provvederà alla richiesta dell'aggiornamento della carta di circolazione.

Non è possibile richiedere l'aggiornamento dell'intestazione in caso di accettazione tacita dell'eredità in quanto, formalmente, manca l'atto dal quale si evince il trasferimento della proprietà dal *de cuius* agli eredi, oltre alla loro individuazione.

L'erede è tenuto a presentare, quindi, allo sportello ACI (Automobile Club Italia):

- il certificato di proprietà dell'autovettura;
- l'accettazione dell'eredità ed, eventualmente, copia/estratto del testamento;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta la propria qualità di erede;
- la carta di circolazione;

- la nota di presentazione, al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), dell'accettazione con indicazione del codice fiscale dell'erede;
- i modelli predisposti dal PRA;
- versamenti dei bollettini postali;
- fotocopia carta d'identità dell'erede.

Quid iuris in caso di mancato aggiornamento dei dati relativi all'intestazione?

Il codice della strada prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa economica variabile.

Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, l'autovettura, come qualsiasi altro bene, entrerà in comunione ereditaria, ossia sarà intestata a tutti i coeredi.

Il costo, indicativo, per una pratica di successione, si aggira sui 100,00 euro (fonte www.aci.it) oltre alla tariffa dello studio di consulenza automobilistica, al quale gli eredi si possono rivolgere ai fini dell'espletamento della pratica.

Nei casi in cui: vi siano più di 10 eredi, il veicolo sia privo del certificato di proprietà, si intendano presentare, contestualmente più richieste o una variazione di dati tecnici del veicolo oppure, infine, il veicolo richieda, ai fini dell'intestazione, il possesso di un titolo in capo al proprietario del veicolo (si pensi al taxi, al noleggio, ecc.) la procedura è leggermente più complessa.

➤ I conti correnti del *de cuius*

A seguito del decesso dell'intestatario unico (o cointestatario) si apre la **successione del conto corrente del *d cuius***.

I rapporti di conto corrente sono compresi nel patrimonio relitto e saranno trasferiti agli eredi, i quali subentrano nella titolarità del rapporto giuridico con la banca oppure nel possesso del saldo contabile maturato sul conto ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 346/90.

La successione del conto corrente opera diversamente a seconda che il *d cuius* fosse l'unico intestatario ovvero si tratti di un conto cointestato.

Nel caso di unico intestatario: gli eredi sono tenuti, da un lato, ad avvisare la banca mediante un atto notorio (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000) ed a richiedere tutti i rapporti che il *de cuius* intratteneva con l'istituto di credito, come ad esempio libretti, titoli, polizze, ecc...) e, dall'altro, sono tenuti a restituire tutto quanto detenesse il *de cuius* in forza del contratto di conto corrente: assegni, carte di credito, bancomat, ecc. In caso di smarrimento, sarà necessario provvedere ad un blocco, in modo da evitare prelevamenti indesiderati. Per alcuni istituti di credito la procedura è leggermente più burocratica, ossia si rende necessario

inviare, presso la sede della banca, una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente il certificato di morte dell'intestatario del conto corrente, rilasciato dal Comune.

Nel diverso caso di **conto corrente cointestato**, è necessario effettuare un distinguo tra quello a **firma disgiunta** e il conto a **firma congiunta**.

In caso di firma disgiunta, dove ogni cointestatario ha diritto ad effettuare prelievi, gli eredi del defunto (che subentrano nella quota di conto corrente) hanno diritto di prelevare dal conto anche a seguito del decesso. Il conto rimarrà quindi aperto e l'intestazione dovrà essere modificata sostituendo, al nome del *de cuius*, il nome degli eredi.

Nel caso di firma congiunta il prelievo di denaro deve essere effettuato con la firma di tutti i cointestatori, quindi è necessario bloccare il conto corrente sino al momento in cui gli eredi decideranno in merito alla sorte dello stesso.

Per quanto concerne il pagamento delle spese funerarie, non tutte le banche consentono il prelievo di dette somme dal conto corrente del *de cuius*, nonostante siano spese che, pacificamente, debbano essere detratte dal *relictum* in quanto sono a carico dell'eredità.

Infine, prima dello svincolo delle somme, l'istituto di credito potrebbe richiedere la presentazione della dichiarazione di successione, dalla quale emergono i nominativi degli eredi.

➤ **La donazione con riserva di usufrutto**

Quando un soggetto è pieno proprietario di un determinato bene immobile, esercita tutti i diritti che ne sono connessi. Il diritto di proprietà ammette la scissione di taluni diritti che costituiscono una delle facoltà del proprietario: il diritto di uso, di abitazione, l'usufrutto, ecc.

Il legislatore ha quindi previsto che il proprietario possa donare uno o più diritti compresi nella piena proprietà, riservandosi un diritto "limitato". Così, il proprietario può donare la proprietà (o meglio, la nuda proprietà) riservandosi il diritto di usufrutto.

La dottrina si è a lungo interrogata sull'esistenza di un unico negozio o di due negozi collegati.

Nel secondo caso vi sarebbe una donazione della piena proprietà dal donante in favore del donatario, ed una contestuale donazione del diritto di usufrutto dal donatario, in favore del donante.

Conseguentemente vi sarebbe una duplice tassazione, ed una doppia trascrizione, con tutto il corollario di conseguenze in merito alle obbligazioni alimentari ed alla provenienza donativa che avrebbe anche il diritto di usufrutto.

Prevale, invece, la teoria che indica la donazione con riserva di usufrutto quale unico negozio mediante il quale il donante, riservandosi l'usufrutto,

dona la nuda proprietà: correlativamente, vi sarà un'unica tassazione, un'unica trascrizione e non vi saranno incertezze sulle obbligazioni alimentari e sulla provenienza donativa dell'usufrutto.

L'art. 796 c.c. enuncia che il donante può riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di altra o altre persone, ma non successivamente.

È dubbia l'ipotesi se il donante possa donare, separatamente, la nuda proprietà e l'usufrutto a favore di soggetti diversi.

Nonostante la fattispecie forse non rientri in questo contesto, nulla vieta, data la possibilità di coesistenza di entrambi i diritti, che il donante separi, a favore di un soggetto la nuda proprietà ed, a favore di altri, l'usufrutto: si tratterà di due donazioni distinte.

Il donante ha quindi facoltà, come *supra* indicato, di donare la nuda proprietà riservando l'usufrutto anche ad altre persone: il tutto non successivamente.

La **norma deroga all'art. 979 c.c.** in forza del quale l'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, in quanto vi è una seconda donazione, a favore di altra persona (o altre persone) sottoposta alla condizione sospensiva della premorienza del donante.

Un **esempio pratico** può aiutare a chiarire: Tizio dona a Caio la nuda proprietà riservando a sé l'usufrutto e, dopo la sua morte, destinando il medesimo usufrutto in favore di Sempronio e, alla morte di Sempronio, in favore di Mevio. Tale disposizione è valida solamente fino all'usufrutto in favore di Sempronio: alla sua morte, l'usufrutto non sarà costituito in capo a Mevio, ma si riunirà con il diritto di proprietà in capo a Caio. Diversamente se il donante avesse previsto che, dopo la sua morte l'usufrutto si costituisse in capo a Sempronio e Mevio, in tal caso essi sarebbero co-usufruttuari.

➤ **Novità fiscali**

Il **decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262**, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 286/2006, ha introdotto **novità importanti soprattutto in materia di successione sotto il profilo fiscale**.

Il provvedimento in esame, in particolare, ha ripristinato le **imposte di successione e ha rimodulato i valori delle aliquote** con cui esse vanno applicate.

L'art. 5, comma 6 ha rivalutato nella misura del 40% il **moltiplicatore catastale** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, scuole, uffici pubblici ecc.), mentre l'art. 6 ha modificato notevolmente le disposizioni in materia di **imposta ipotecaria, catastale e di registro** in relazione, per quanto è qui d'interesse, alle dichiarazioni di successione.

Per quanto riguarda quest'ultime, devono essere presentate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dalla data di apertura della successione.

Ai sensi dell'**art. 28 del d.lgs. n. 346/1990** (c.d. **Testo Unico** delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), i **soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di successione sono i chiamati all'eredità ed i legatari** (ovvero i loro rappresentanti legali), gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti e, infine, gli esecutori testamentari.

Per quanto concerne il ripristino dell'imposta di successione, che si applica alle successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del d.l. n. 262/2006), al realizzarsi di un qualsiasi trasferimento di beni mortis causa, scatta l'imposta *de quo*, la quale è applicata con aliquote diverse a seconda della categoria (determinata in base all'esistenza o meno di parentela, in linea retta ovvero collaterale, e in base al grado della parentela) cui appartiene il beneficiario (erede o legatario) del trasferimento. Dal complesso delle norme applicabili si desume che, a prescindere dalla circostanza che il bene sia mobile o immobile, in presenza di un trasferimento per causa di morte, l'imposta di successione non trova applicazione esclusivamente in caso di trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta il cui valore complessivo netto, per ogni erede, non superi 1 milione di euro (calcolando tale franchigia in capo ad ogni beneficiario).

In conclusione, è bene precisare che, mentre l'art. 3 del d.lgs. n. 346/1990 indica alcune categorie di trasferimenti che non sono soggetti all'imposta, vengono, al contrario, ricomprese tra le operazioni assoggettate anche la costituzione di diritti reali di godimento (ad es. usufrutto, uso ed abitazione), la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.